



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma

Ufficio Relazioni Sindacali

Via Pinciani, 32 - 00185 Roma - Tel- 06 77392583 - Fax 06 77392582

MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale
prot. n. 354

Roma, 11.01.2013

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche statali
di Roma e Provincia

Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi

OGGETTO: Permessi Sindacali - Comparto Scuola – Periodo 1.9.2012 - 31.8.2013 - Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8-9-10. – CCNQ 9 ottobre 2009 -

L'Ufficio V della Direzione Generale dell'USR per il Lazio con nota prot AOODRLA n. 350 del 08.01.2013 ha trasmesso a questo Ufficio il prospetto contenente il numero delle ore spettanti alle organizzazioni sindacali aventi titolo: **CISL-SCUOLA, FLC-CGIL, UIL-SCUOLA, SNALS/CONFSAL** ed alla **FED. NAZ. GILDA-UNAMS** per il periodo 01.09.2012 – 31.08.2013 determinato dal MIUR in attuazione dei contratti collettivi nazionali quadro indicati in oggetto.

Inoltre il MIUR, con nota prot. n. 26950/PF del 24.12.2012, ha precisato quanto segue:

“Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, già citate, non collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt. 8-9-10 del citato Contratto stipulato il 7.8.98 nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;*
- partecipazione a trattative sindacali;*



- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata.

Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art.10 CCNQ 7.8.98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.11 CCNQ 7.8.98) al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

*Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l'attenzione della S.V. sul contenuto del comma 8 dell'art.7 del CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati **dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dagli artt.8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese"**.*

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale quadro del 27.1.99, all'art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è



riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione della S.V. sulle modalità e procedure previste dall'art.12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art.10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.”.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, si invitano i Dirigenti Scolastici a determinare, qualora non abbiano già provveduto, per il periodo 1.9.2012-31.8.2013, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella **misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato** e comunicarlo alle RSU stesse. **Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse**, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art.11 CCNQ 7.8.98 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statuari), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano le SS.VV. a voler vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFISAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione a cui la stessa aderisce.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.VV. su alcune delle sostanziali novità introdotte dal CCNQ del 9 ottobre 2009 in ordine alle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. In particolare l'art.9, comma 4, stabilisce che *“è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –*



*Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque **non oltre due giornate lavorative** successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP".*

Così come già indicato nelle note: prott. AOOUSPRM n. 317 del 7.1.2010, n. 21468 del 23.12.2010, n. 23567 del 17.10.2011 e n. 28028 del 28.12.2011, ed al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 9 c. 4 del CCNQ 9 ottobre 2009, i permessi sindacali fruiti a qualsiasi titolo dal personale dipendente dovranno essere comunicati a questo ufficio utilizzando il **Modello 5** allegato e **trasmessi nella stessa giornata in cui viene adottato il provvedimento autorizzatorio** tramite fax (06 77392582) o e-mail (segrusp.rm@istruzione.it).

Ciò, al fine di consentire a questo ufficio di provvedere all'inserimento dei dati nel sito web GEDAP.

In relazione alla materia trattata, è appena il caso di evidenziare quanto previsto dall'art. 9 c. 9 del già citato CCNQ in merito alla mancata trasmissione dei dati entro i termini previsti. Infatti la stessa costituisce "*....in ogni caso, fatte salve eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.*"

Per quanto riguarda le aspettative e permessi per funzioni pubbliche usufruiti dai dipendenti nell'anno 2013 (art. 79 del D. L.vo 267/2000), le comunicazioni saranno inviate a questo Ufficio in analogia con quanto sopra comunicato utilizzando il Modello 4.

IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Minichiello